



## Tribunale di Ferrara

- Sezione civile -

Successivamente all'udienza del giorno 1° luglio 2021, nella causa iscritta al n. 1417/2020 r.g., promossa con atto di citazione dalla Italy s.p.a., quale procuratrice speciale della SPV s.r.l. unipersonale (avv.

contro (avv. Lorenzo Buldrini ), davanti al Giudice istruttore dott. Stefano Giusberti sono comparsi l'avv. per la parte attrice e l'avv. Buldrini per la convenuta.

E' presente altresì la dott.ssa , quale tirocinante ex art. 73 del d.l. n. 69/2013.

I difensori si riportano alle rispettive conclusioni e discutono la causa.

Al termine della discussione, il Giudice sospende l'udienza e dispone che la stessa riprenda oggi stesso, alle ore 17,00.



Alle ore 17,10 del 1° luglio 2021 riprende l'udienza, alla presenza dei difensori sopra indicati e della dott.ssa .. Si dà lettura della sentenza, pronunciata, in nome del popolo italiano, ai sensi dell'art. 281 *sexies* del cod. proc. civ.

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione.**

La società ..... Italy s.p.a., quale procuratrice speciale della ..... SPV s.r.l. unipersonale, ha introdotto il giudizio di merito conseguente all'opposizione proposta da ..... nell'esecuzione immobiliare promossa dall'attrice contro la convenuta, chiedendo che sia respinta l'opposizione all'esecuzione della debitrice, in quanto "inammissibile, inopponibile e comunque inaccoglibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto", che sia revocata "e/o" annullata l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha sospeso il processo esecutivo, che sia riconosciuta "la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa" e che di conseguenza sia annullata la condanna al pagamento delle spese, contenuta nella



predetta ordinanza, con il favore delle spese processuali.

Si è costituita [redacted], chiedendo, in via principale, che sia accertato il difetto della "legittimazione ad agire e/o comunque della legittimazione processuale in capo a [redacted]

[redacted] s.p.a ed a [redacted] SPV s.r.l. mancando la prova che il credito oggetto di esecuzione rientra nelle ipotesi di cessione di crediti in blocco previste dalle circolari della Banca d'Italia del 26.1.2016 e del 30.12.2016 e/o comunque prevista dalla normativa indicata dalla creditrice precedente nei propri atti" e che conseguentemente sia dichiarato "che non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di [redacted] SPV S.r.l. rappresentata da [redacted] Italy s.p.a contro la [redacted] in forza del contratto di mutuo del 02.05.2003". La convenuta ha chiesto inoltre, in via subordinata, che sia accertato "che il contratto di mutuo del 02.05.2003", "impiegato come titolo esecutivo dal creditore precedente, difetta dei requisiti richiesti dall'art 474 c.p.c. essendo un mutuo



condizionato" e che conseguentemente sia dichiarato "che non sussiste il diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte di SPV S.r.l. rappresentata da Italy s.p.a contro la . Quest'ultima ha chiesto altresì, in ogni caso, che sia dichiarata "l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare RGE n. /2020" e che sia ordinato "al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento a spese del creditore procedente", il tutto il favore delle spese processuali.

Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, del cod. proc. civ. e depositate alcune delle memorie autorizzate e da parte dell'attrice anche dei documenti, le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice ha ordinato la discussione della causa ex art. 281 *sexies* del cod. proc. civ., alla quale si è proceduto all'odierna udienza.

ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, del cod. proc. civ., chiedendo, in via preliminare, che il Giudice



dell'esecuzione sospendesse l'esecuzione immobiliare promossa dalla Italy s.p.a., quale mandataria della SPV s.r.l., asseritamente cessionaria del credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. La debitrice ha contestato il diritto della SPV s.r.l. di agire esecutivamente in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con la Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. il 2 maggio 2003, eccependo: a) la carenza di legittimazione processuale della società per mancata prova della cessione del credito; b) l'inidoneità del mutuo ad assurgere a titolo esecutivo, trattandosi di un contratto di mutuo condizionato.

La Italy s.p.a., quale mandataria della SPV s.r.l., si è costituita nel procedimento, eccependo l'infondatezza degli assunti avversari e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.

Con l'ordinanza resa il 3 giugno 2020, il Giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione immobiliare, ha condannato la resistente alla



rifusione delle spese processuali in favore della controparte ed ha assegnato il termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento per l'instaurazione del giudizio di merito, termine entro il quale l'attrice ha introdotto la causa.

Nel presente giudizio, sia l'attrice che la convenuta hanno ribadito le stesse argomentazioni difensive svolte nel procedimento davanti al Giudice dell'esecuzione.

Con la menzionata ordinanza, il Giudice dell'esecuzione, quanto al primo motivo di opposizione, ha ritenuto, alla luce delle argomentazioni esposte dalla debitrice nel ricorso e del precedente del Tribunale di Ferrara citato da [redacted] e relativo ad analoga fattispecie riguardante la stessa [redacted] SPV s.r.l. (Trib. Ferrara 9 aprile 2019, n. 288), che l'eccezione sollevata dall'opponente fosse fondata e che le argomentazioni svolte dalla società resistente e i documenti dalla stessa prodotti, anche alla luce delle deduzioni difensive contenute nella memoria autorizzata dell'opponente, non fossero idonei a superare l'eccezione avversaria.



Come rilevato nel provvedimento del 3 giugno 2020, la produzione dell'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente, di per sé, in presenza di una specifica eccezione del debitore di carenza di prova della cessione per non essere stato dimostrato che il credito in questione rientra fra quelli ceduti in blocco, per dimostrare la titolarità del credito in capo alla SPV, dovendosi comunque accertare nella fattispecie, come osservato dall'opponente ed odierna convenuta, se il credito rientri nell'ambito delle categorie dei rapporti bancari ceduti, menzionati negli atti di cessione e più specificamente se il credito derivante dal mutuo ipotecario fosse ricompreso fra quelli classificati in sofferenza nella situazione contabile della Cassa di Risparmio di Ferrara alla data indicata nei provvedimenti della Banca d'Italia.

A fronte della specifica eccezione di [redacted], la società odierna attrice, cui spettava l'onere probatorio, non ha dimostrato, neppure nel presente giudizio, che il credito verso l'odierna



convenuta rientra nell'ambito della predetta categoria o che comunque è stato ceduto.

Tale prova non è stata fornita né dalla comunicazione dell'avviso di cessione all'Ufficio del Registro delle Imprese, posto che l'iscrizione nel Registro delle Imprese ha unicamente una funzione pubblicitaria ed è irrilevante ai fini specifici che qui interessano, né dalle due certificazioni notarili prodotte dalla resistente *sub* documenti n. 4 e 5.

Come già rilevato nell'ordinanza del 3 giugno 2020, la certificazione notarile del 24 febbraio 2020, che dovrebbe riferirsi alla prima cessione, dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara alla - - - - - Crediti s.p.a., attesta infatti la conformità dell'estratto all'elenco originale allegato alla "lettera di trasmissione inviata da Banca di Italia a - - - - - Crediti S.p.a. prot. 0978846/17 il 4 agosto 2017", mentre la certificazione notarile in pari data, che dovrebbe riferirsi alla seconda cessione, dalla - - - - -

Crediti alla - - - - - SPV s.r.l., attesta la conformità dell'estratto all'elenco originale





allegato alle "comunicazioni intercorse via pec" fra le due società il 15 giugno 2017. Le menzionate certificazioni non dimostrano tuttavia né che il credito in questione sia stato ceduto dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara alla Crediti, non provando che il credito stesso fosse dotato dei caratteri propri dei crediti ricompresi nella cessione in blocco, nè che il medesimo credito sia stato poi ceduto dalla Crediti alla SPV, mancando la prova della cessione in favore del preteso cedente e non essendo prodotto il negozio di cessione in blocco, da cui deriverebbe la legittimazione della società SPV s.r.l. a promuovere l'esecuzione immobiliare.

Quanto all'atto di precetto relativo allo stesso credito, notificato alla debitrice in data 21 ottobre 2017, che, secondo l'attrice, non essendo stato contestato, comporterebbe "acquiescenza" della debitrice in relazione alla titolarità del credito in capo alla cessionaria (v. il documento n. 15 della parte attrice), si osserva che la condotta inerte dell'intimata a seguito



della notifica dell'atto di precetto non può di certo assumere il significato voluto dalla società. Non sussiste invero in capo al destinatario dell'intimazione di pagamento contenuta nel precetto l'onere di contestare la legittimazione ad agire dell'intimante, pena, in difetto, la non contestazione o il riconoscimento della titolarità del credito in capo a quest'ultimo. Il mero silenzio serbato dall'intimato a fronte della notifica di un atto di natura non processuale quale è l'atto di precetto, non può pertanto comportare l'effetto della non contestazione o del riconoscimento della titolarità del credito in capo all'intimante, effetto che può invece derivare nel processo civile dalla non contestazione di fatti specificamente allegati dalla controparte.

L'attrice ha prodotto inoltre nel presente giudizio la "Dichiarazione di avvenuta cessione" resa dalla Crediti s.p.a. in data 10 novembre 2020, con la quale tale società ha affermato che il credito della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. verso [redacted], derivante dal mutuo ipotecario n. 609185



del 2 maggio 2003, "è stato scritturato a sofferenza in data 23 dicembre 2014, rientrando così nei criteri di cui al citato provvedimento n. 1553673/16 di Banca d'Italia, e quindi tra i crediti ceduti di cui alla Lettera C) punto 2) di cui in premessa - e cioè nei crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione" (documento n. 16 della parte attrice).

A fronte della specifica contestazione della convenuta relativa alla carenza di prova della cessione, per non essere stato dimostrato che il credito in questione rientra fra quelli ceduti in blocco, la sola dichiarazione unilaterale della *CA* - *CA* Crediti, ossia la mera dichiarazione scritta di un terzo, non è idonea a provare che il credito verso *CA* rientrava fra i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. al 30 settembre 2015, prova che avrebbe potuto essere in ipotesi fornita attraverso



la produzione delle scritture contabili della banca.

In conclusione, deve essere dichiarato che la società attrice non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata contro .

Non possono essere accolte le richieste della convenuta dirette ad ottenere la declaratoria di "improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 09/2020" e l'ordine "al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento a spese del creditore procedente", trattandosi di provvedimenti di pertinenza del Giudice dell'esecuzione.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica, pronunciando definitivamente nella causa promossa dalla Italy s.p.a., quale procuratrice speciale della SPV s.r.l. unipersonale, contro , in contraddittorio fra le parti, ogni altra istanza,



eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:

a) dichiara che la società attrice non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata contro la convenuta;

b) condanna l'attrice alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, che liquida d'ufficio in euro ..... per compenso d'avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso in Ferrara, il giorno 1° luglio 2021.

Il Giudice  
(dott. Stefano Giusberti)

